

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONAZZON, NARDONE, STEFANINI, CONTI, CIVITA, D'AMBRO-
SIO, TESTA ENRICO, TOMA, SERAFINI MASSIMO, BARZANTI,
BRESCIA, BINELLI, FELISSARI, LAVORATO, MONTECCHI, NERLI,
NAPPI, STRUMENDO, GRILLI, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO,
BOSELLI, CICERONE, PETROCELLI**

Presentata il 9 giugno 1988

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'affermarsi crescente di uno sviluppo agro-industriale caratterizzato da processi produttivi intensivi e da un esasperato uso e consumo del suolo ha comportato, tra l'altro, una riduzione costante, nelle zone di collina e di pianura, delle aree boschive e paesaggistiche

Soprattutto nelle zone di pianura i boschi naturali sono quasi scomparsi (attualmente sono soli 15 per cento circa dell'intera superficie produttiva) sostituiti solo in qualche zona dal pioppeto specializzato (considerato bosco dall'ISTAT)

La scomparsa di piante forestali legnose, arboree e/o arbustive oltre a modificare micro-ambienti con effetti sulla fauna (volatili, insetti, ecc) ha interrotto elementi di identità paesaggistica e culturale di molte aree e contrade

Il manto arboreo, anche su piccola scala, può avere un ruolo nuovo nell'assetto territoriale complessivo di queste zone, sia sotto il profilo del riequilibrio ambientale e paesaggistico che della qualità della vita in generale

La stessa funzione protettiva del bosco o dei cespugli può trovare particolare

esaltazione in zone soggette ad erosioni superficiali del suolo (vedi l'importanza delle piante e delle siepi lungo gli argini dei corsi d'acqua, delle strade, ecc.).

Proprio l'espansione industriale, l'erronea applicazione della pratica agricola, hanno spinto ad abbattere vaste zone arboree, accentuando così il rischio di continuare a sconvolgere il naturale scambio biologico.

Da non sottovalutare i benefici economici che deriverebbero da un incremento dell'area boschiva in queste zone attraverso una rivitalizzazione della funzione ricreativa-sociale e dell'agri-turismo.

L'incremento del verde, in pianura e in collina, può rappresentare, tra l'altro, un'alternativa positiva alla recente proposta CEE formulata dal Commissario all'agricoltura Frans Andriessen, sulla messa a riposo delle terre.

Le aree boschive in alternativa al semplice incolto nelle zone di agricoltura intensiva, rappresenterebbero, inoltre, delle vere « oasi franche » da pesticidi in grado di salvaguardare la fauna, come pure si accrescerebbero le capacità di depurazione naturale dei territori attraverso l'accresciuta capacità di assorbimento di anidride carbonica.

Con l'articolo 1 si intende fissare gli obiettivi generali della presente proposta di legge e cioè favorire un graduale incremento del manto arboreo sul territorio nazionale di pianura e di collina, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente, del paesaggio agrario e per rafforzare le difese naturali dall'inquinamento e da eventi calamitosi.

Gli articoli 2 e 3 indicano le superfici di proprietà pubblica o privata interessate ad interventi in grado di arricchire il manto arboreo e le modalità per l'attivazione del recupero e restauro ambientale.

Per manto arboreo si intende qualsiasi tipo di albero o cespuglio, escluso alberi da frutta che richiedano interventi chimici e antiparassitari.

L'articolo 4 sancisce l'obbligo di recepimento, da parte delle regioni, della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni possono a loro volta esercitare il controllo direttamente, o per loro delega, agli enti locali affinché il comune territorialmente competente provveda in via sostitutiva alla copertura arborea non effettuata dagli interessati ponendo a sua volta a carico degli stessi le spese sostenute.

Alle regioni compete anche individuare le specie arboree e arbustive autoctone da diffondere nell'ambito del proprio territorio, e fornire gratuitamente le piante a chi ne faccia richiesta.

L'articolo 5 prevede che a fronte della non presentazione da parte dei soggetti interessati di cui all'articolo 3 sia l'ente locale delegato a provvedere direttamente salvo successive azioni di rivalsa.

Con l'articolo 6, infine, si istituisce presso il Ministero dell'agricoltura un « Fondo di finanziamento per il recupero ed il restauro ambientale » con la dotazione finanziaria per il 1989 di 50 miliardi di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario, con le presenti disposizioni si intende promuovere e attuare il recupero ed il restauro ambientale mediante il manto arboreo ed arbustivo, della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

ART. 2.

1. Le superfici interessate al recupero ed al restauro ambientale riguardano la proprietà dello Stato e degli enti locali, dei beni collettivi e di altri enti, e dei privati.

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le tipologie seguenti: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, i confini dei fondi rustici e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente, in alternativa all'intervento sui confini, un progetto di piantumazione dell'area entro le quote definite dalla legge regionale di cui all'articolo 4.

ART. 3.

1. I proprietari, gli affittuari e i concessionari dei terreni, i quali hanno aree assoggettate al recupero ed al restauro ambientale, entro i termini stabiliti dalla legge regionale di recepimento della presente legge, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di presentare ai rispettivi comuni i progetti di intervento o di firmare atto di sottomissione per la cessione temporanea del terreno per la esecuzione degli interventi di recupero o di restauro ambientale.

ART. 4.

1. Le regioni, con propria legge, hanno l'obbligo di recepire la presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. La legge regionale deve:

a) prevedere contributi in conto capitale non superiori al 75 per cento del costo dell'intervento;

b) compilare l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese anche piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale della zona di pianura e di parte della zona collinare, da impiegare nelle rispettive tipologie indicate all'articolo 2;

c) fissare i criteri e le modalità di individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di cui all'articolo 1.

3. Le regioni hanno facoltà di individuare altresì lo strumento operativo nel settore forestale-ambientale, atto alla produzione del materiale di propagazione al quale potrebbe essere affidato, da parte degli enti locali delegati, anche la realizzazione degli impianti non eseguiti dai proprietari.

4. Le regioni definiscono altresì i criteri e le modalità per le ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2.

ART. 5.

1. Nel caso in cui il proprietario del terreno, l'affittuario e il concessionario non provvedano a presentare il progetto o ad eseguire l'intervento di recupero e di restauro ambientale stabilito dall'ente locale delegato, provvederà direttamente l'ente locale delegato il quale ha facoltà di azione di rivalsa nei confronti del proprietario del terreno, affittuario e concessionario fino all'importo del 25 per cento del costo dell'intervento.

ART. 6.

1. Nel bilancio del Ministero dell'ambiente e istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1989, il capitolo di spesa « Fondo di finanziamento per il recupero ed il restauro ambientale » con la dotazione finanziaria di 50 miliardi di lire.